



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA

I° Sezione Lavoro e Previdenza

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

dott.	Guido Rosa	Presidente est.
dott.	Francesca Del Villano Aceto	Consigliere
dott.	Bianca Maria Serafini	Consigliere

all'udienza del 3.11.2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 776 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2019, vertente

T R A

ENDEMOL SHINE ITALY S.P.A, rappresentata e difesa, unitamente e
disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Rosario Salonia, Stefano Taddei ed Alessandro
Ghittoni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Largo Leopoldo
Fregoli n. 8, giusta procura in atti

Appellante

E

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI
«GIOVANNI AMENDOLA, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno E. Pontecorvo ed
elettivamente domiciliato presso la sede dell'INPGI in Roma, Via Nizza n. 35

Appellato

Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7072/2018 pubbl. il
27/09/2018

Conclusioni delle parti come in atti



RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso per decreto ingiuntivo L'INPGI ha chiesto il pagamento nei confronti della società Endemol Shine Italy S.p.A. della somma di € 399.355,00 a titolo di contributi previdenziali e sanzioni relative ad omissioni accertate a seguito di accertamento ispettivo conclusosi con verbale del 19 maggio 2014. Secondo l'accertamento ispettivo Monica Tellini dal maggio 2009 all'aprile 2014 e Federica Pezzali dal 3 gennaio al 22 aprile 2011, pur se formalmente collaboratrici esterne della società, avevano svolto attività lavorativa subordinata di giornaliste, la prima quale addetta all'ufficio stampa dell'azienda e la seconda per la realizzazione del programma televisivo "Le invasioni barbariche". Ai fini del calcolo dei contributi omessi gli ispettori hanno altresì tenuto conto relativamente alla posizione di Monica Tellini del costo delle spese di alloggio sostenuto dalla società. Sempre in quella sede si era anche ritenuto che l'attività lavorativa subordinata con contratti a tempo determinato svolta da Diana Fichera dal gennaio al giugno 2009 e dal Federica Pezzali dal febbraio al giugno 2009, dal settembre al dicembre 2009 e da agosto a dicembre 2010, doveva essere qualificata quale attività giornalistica e come tale assoggettata a contribuzione INPGI. Il Tribunale di Roma emetteva il decreto ingiuntivo n. 7423/2016, ingiungendo a Endemol il pagamento in favore dell'INPGI della somma richiesta oltre ad € 2.600,00.

Endemol ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo sostenendo di essere una società che produce esclusivamente programmi di intrattenimento e non anche di informazione; di non avere alcuna testata giornalistica, né personale che svolge attività di giornalista; precisando, in relazione alla posizione di Monica Tellini, che con la stessa si è svolto dal 2009 al 2014 un rapporto di consulenza di natura autonoma avente ad oggetto le attività dell'ufficio stampa della società; che in tale ambito la lavoratrice era assolutamente autonoma nell'individuare l'attività da svolgere e nell'organizzarsi i tempi e le modalità con cui rendere la prestazione, non era tenuta a rispettare un orario di lavoro, né soggetta a direttive o controllo da parte dei preposti della società; in tale periodo ha lavorato anche per altri soggetti; quanto alla posizione di Federica Pezzali, che per il periodo dal 3 gennaio al 22 aprile 2011, con la stessa si era svolto un rapporto di consulenza di natura autonoma avente ad



oggetto la ricerca e l'elaborazione di contenuti da proporre e inserire all'interno del programma televisivo "Le invasioni barbariche"; che in tale ambito la lavoratrice era assolutamente autonoma nell'individuare l'attività da svolgere e nell'organizzarsi i tempi e le modalità con cui rendere la prestazione, non era tenuta a rispettare un orario di lavoro, né soggetta a direttive o controllo da parte dei preposti della società; relativamente al 2009-2010, quanto a Diana Fichera e Federica Pezzali, che le predette non avevano svolto attività giornalistica, ma esclusivamente mansioni rispettivamente di segretaria di produzione e di aiuto segretaria di produzione per la realizzazione della trasmissione televisiva "L'era glaciale".

Sostenevano l'infondatezza della pretesa dell'INPGI sia per l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società e Monica Tellini e Federica Pezzali (quest'ultima limitatamente al periodo gennaio-aprile 2011) sia per il mancato svolgimento da parte di Diana Fichera e Federica Pezzali (quest'ultima nel periodo 2009-2010) di attività lavorativa di carattere giornalistico.

L'INPGI, nel costituirsi in giudizio, ricordava che a seguito di un accertamento ispettivo eseguito nei confronti della società Edemol era emersa la natura subordinata della prestazione lavorativa delle giornaliste Monica Tellini dal maggio 2009 all'aprile 2014 e Federica Pezzali dal 3 gennaio al 22 aprile 2011, nonché per la prima, l'omesso computo ai fini della quantificazione dei contributi spettanti, del costo dell'alloggio gravante sul datore di lavoro, e il carattere giornalistico delle prestazioni lavorative rese da Diana Fichera dal febbraio al giugno 2009 e da Federica Pezzali dal febbraio al giugno e dal settembre al dicembre 2009 e dall'agosto al dicembre 2010. Concludeva per il rigetto dell'opposizione.

Con la sentenza gravata il giudice di primo grado ha ritenuto che <<.....le contestazioni che avevano ad oggetto l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le giornaliste Tellini e Pezzali devono essere rigettate, essendo, invece, emerso che i rapporti di lavoro, nonostante la loro qualificazione giuridica in termini di autonomia, fossero di natura subordinata.....Fichera e Pezzali (per il periodo fino al 30 dicembre 2010), premesso che non è contestata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con Endemol, l'INPGI fonda la propria pretesa sul presupposto che le dipendenti abbiano in concreto svolto attività di giornalista presso la redazione della trasmissione televisiva "Le invasioni barbariche"..... dichiarazioni riferite a Pezzali rese dal teste Iattoni in sede giudiziale e delle dichiarazioni rese dalla



stessa Pezzali agli ispettori dell'INPGI e in sede processuale, secondo cui la sua attività lavorativa deve essere qualificata come di carattere giornalistico..... quelle rese da Spreafico agli ispettori, la quale ha dichiarato che Pezzali era un giornalista che si occupava di svolgere consulenza ai testi, della ideazione e montaggio dei contenuti video; analogamente lo stesso Iattoni davanti agli ispettori dell'INPGI ha dichiarato che Pezzali faceva parte della redazione del programma, si occupava di ricercare il materiale, scrivere testi, realizzare interviste....Iattoni ha dichiarato, sia in sede processuale che ispettiva, che Fichera era la responsabile della redazione, circostanza confermata dalle dichiarazioni testimoniali della Pezzali.....Diana Fichera ha dichiarato agli ispettori dell'INPGI di avere lavorato presso la redazione giornalistica prima come redattore, occupandosi di rassegne e schede sui personaggi e argomenti di attualità e costume, inviata per servizi video, partecipazione alla stesura di interviste, e poi come capo-redattore, supervisionando e controllando tutti i contenuti redazionali e autoriali, inviata per reportage e servizi, stesura di interviste e rassegne giornalistiche.....Il contenuto delle attività svolte da Pezzali e Fichera, come univocamente emerso dalle dichiarazioni testimoniali tra loro assolutamente concordi e pienamente confermate dalle dichiarazioni acquisite dagli ispettori INPGI, integra con ogni evidenza attività di natura giornalistica..... In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, non è invocabile dal datore di lavoro, che ritenesse sussistente l'obbligo contributivo con l'INPS (ovvero come nel caso in esame con l'ex Enpals) anziché con l'INPGI, l'art. 1189 c.c., che presuppone l'errore scusabile, della cui prova è onerato colui che l'invoca, posto che il datore di lavoro non può ignorare il contenuto del rapporto di lavoro della propria dipendente, con il proprio conseguente obbligo, comprensivo della somma aggiuntiva a titolo di sanzione (cfr. Cass. 5 novembre 2012, n. 18916; 5 giugno 2009, n. 13075; 3 ottobre 2007, n. 20735).....non vi sono ragioni per ritenere sussistente un errore scusabile, considerato che il contenuto giornalistico dell'attività lavorativa di Pezzali e Fichera doveva essere certamente conosciuto dal datore di lavoro....obbligo contributivo in favore dell'INPGI comprensivo di somme aggiuntive e dall'altro il diritto del datore di lavoro a ripetere quanto indebitamente versato all'Enpals (ora INPS).....contestazioni alla quantificazione dei contributi e delle sanzioni: la prima risulta del tutto generica, la seconda muove dall'errato presupposto



che l'istituto previdenziale avrebbe dovuto applicare le sanzioni previste per l'ipotesi della semplice omissione contributiva e non già della più grave evasione.....il mancato versamento dei contributi dipendente da una errata qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro integra la fattispecie dell'evasione contributiva e non la meno grave ipotesi della semplice omissione.

Con atto di gravame la società appellante ha censurato la decisione con plurimi articolati motivi, ne ha chiesto la riforma con il rigetto delle pretese azionate in via monitoria dall'INPGI, stante l'insussistenza dei presupposti.

Si costituito l'Istituto, resistendo all'appello chiedendone il rigetto. All'udienza odierna, all'esito della discussione e degli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata decisa come da dispositivo.

Con il primo motivo si lamenta l'insufficiente motivazione della sentenza ed erronea interpretazione giuridica della fattispecie; La violazione del criteri di cui all'art. 1362 c.c. e omessa motivazione in relazione alle pattuizioni negoziali intercorse - omesso e/o erroneo esame delle risultanze istruttorie rilevanti ai fini dell'accertamento della natura del rapporto di lavoro di Tellini e Pezzali.

Con il secondo l'erronea valutazione delle circostanze di causa - violazione dell'art. 2697 c.c. - inversione dell'onere della prova - carenza in punto di allegazione - violazione dell'art. 24 Cost. nella contestazione crediti contributivi Tellini" (pagg. 59 - 63 del ricorso);

Con il terzo l'erronea ed insufficiente valutazione delle emergenze probatorie sulla natura giornalistica dell'attività svolta da Fichera e Pezzali.

Secondo la società appellante non vi sarebbe stati i presupposti per ritenere che la volontà contrattuale espressa nella stipulazione del contratto di lavoro autonomo tra Endemol e la Tellini non dovesse considerarsi come canone ermeneutico preponderante ed assorbente, considerato che il rapporto era caratterizzato da prestazione di natura intellettuale e da un compenso ben superiore a quello previsto dal CCNL giornalistico per la figura del redattore.

L'assunto non è condivisibile.

Ed infatti ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, essendo l'iniziale contratto causa di un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il "nomen iuris" che utilizza non costituiscono fattori assorbenti, diventando l'esecuzione, per il suo fondamento nella volontà inscritta in ogni atto di esecuzione, la



sua inerenza all'attuazione della causa contrattuale e la sua protrazione, non solo strumento d'interpretazione della natura e della causa del rapporto di lavoro (ai sensi dell'art. 1362 cod. civ., comma 2), bensì anche espressione di una nuova eventuale volontà delle parti che, in quanto posteriore, modifica la volontà iniziale conferendo, al rapporto, un nuovo assetto negoziale (cfr. Cass. 5 luglio 2006, n. 15327); pertanto, sia nell'ipotesi in cui le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, abbiano simulatamente dichiarato di volere un rapporto di lavoro autonomo al fine di eludere la disciplina legale inderogabile In materia (Cass., n. 19199/2013 cit.), sia nel caso in cui l'espressione verbale abbia tradito la vera intenzione delle parti, sia infine nell'ipotesi in cui, dopo aver voluto realmente il contratto di lavoro autonomo, durante lo svolgimento del rapporto le parti stesse, attraverso fatti concludenti, mostrino di aver mutato intenzione e di essere passate ad un effettivo assetto di interessi corrispondente a quello della subordinazione, il giudice di merito, cui compete di dare l'esatta qualificazione giuridica del rapporto, deve a tal fine attribuire valore prevalente - rispetto al "nomen iuris" adoperato in sede di conclusione del contratto - al comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto stesso" (cfr. Cass. n. 8407/2001, n. 9617/2000, n. 4533/2000 tutte richiamate in Cass. Ord. 05 novembre 2020, n. 24780).

Quanto alla qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, in presenza di prestazioni con elevato contenuto intellettuale, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che sia necessario verificare se il lavoratore possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro, nonché al coordinamento dell'attività lavorativa in funzione dell'assetto organizzativo aziendale (cfr. Cass. n. 18414/2013, n. 7517/2012, n. 3594/2011), potendosi ricorrere altresì, in via sussidiaria, a elementi sintomatici della situazione della subordinazione quali l'inserimento nell'organizzazione aziendale, il vincolo di orario, l'inerenza al ciclo produttivo, l'intensità della prestazione, la retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato; in particolare, ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale - nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia ed il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente - il giudice di merito deve valutare, quale requisito



caratterizzante della prestazione, l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata aziendale (Cass. n. 3640/2020, n. 9463/2016, n.7517/2012);

Tanto premesso in via generale riguardo la lavoro subordinato per la particolare fattispecie dove le prestazioni sono di natura intellettuale ed a contenuto creativo, quale è indubitabilmente l'attività giornalistica (Cass. n. 22785/2013), l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (Cass. n. 5436/2019, n. 13858/2009, n. 10043/2004, n. 3471/2003, n. 11182/2000; Cass. Sez. Un. n. 379/1999).

Anche alla luce delle censure avanzate, la decisione del primo giudice risulta del tutto in asse con le regole ermeneutiche sopra richiamate laddove, rispetto alla qualificazione operata dalle parti, riconosce come prevalenti le concrete modalità di svolgimento del rapporto sia perché la valorizzazione dei cd. indici sussidiari è frutto della specifica considerazione delle caratteristiche dell'attività dedotta la quale, per i suoi elevati contenuti intellettuali, non si presta ad essere oggetto di penetranti poteri conformativi della parte datoriale (cfr. in tema di criteri di qualificazione riferiti al lavoro giornalistico già Cass. n. 6983/2004, 7931/2000, n. 833/2001).

Del resto le ulteriori deduzioni della parte appellante, intese a contrastare la valenza probatoria degli elementi utilizzati dal primo giudice sulla base di un diverso apprezzamento degli stessi, sono si ammissibili in quanto la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro è ben censurabile in questa sede ma infondata come si avr modo di meglio chiarire in prosieguo.



Resta fermo che la scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto è stata operata correttamente e che, per l'accertamento degli elementi, che rivelino l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che siano idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli (apprezzamento di fatto da rivalutarsi in questa sede alla luce delle censure), si anticipa la valutazione di assenza di vizi giuridici e di adeguatezza motivazionale.

Si sostiene nella articolata censura che le prove testimoniali assunte dal Tribunale porterebbero ad affermare che le concrete modalità di svolgimento della prestazione sarebbero compatibili con la natura autonoma dei rapporti di lavoro della Tellini e della Pezzali.

Sarebbe stato assente il potere direttivo che il giudice avrebbe ritenuto sussistente laddove, invece, si sarebbe trattato di un mero sporadico confronto fra le predette "lavoratrici autonome o consulenti" e i vertici aziendali sul contenuto dei comunicati stampa o servizi di maggiore importanza, redatti dalle giornaliste sempre e comunque in piena autonomia.

Si aggiunge che l'esercizio del potere conformativo non si esplica con mere direttive di carattere generale e come tali inidonee ad incidere sulla autonomia del consulente.

La tesi non è condivisibile ed il motivo risulta infondato.

Le deposizioni, correttamente intese dal primo giudice e opportunamente valutate anche l'una a mezzo delle altre, onde rafforzare anche quanto riferito in sede ispettiva, militano univocamente nel senso della sussistenza della subordinazione.

La teste Susanna Fancelli, dipendente addetta stampa di Endemol dal 2008, che ha lavorato a stretto contatto con la Tellini per molti anni, ha riferito che Monica Tellini << nel periodo compreso tra il 2009 e il 2014, era la referente dell'Ufficio Stampa presso il quale lavoravo anch'io e lavorava anche un'altra collega. Ci occupavamo della rassegna stampa, dei comunicati stampa, delle conferenze stampa e la Tellini era il nostro punto di riferimento.....pur non essendo formalmente obbligata al rispetto di un orario di lavoro simile a quello delle due dipendenti...e pur organizzando la sua prestazione senza bisogno di quotidiane direttive aziendali in quanto responsabile dell'Ufficio, "doveva rendere conto della propria attività lavorativa alle varie produzioni o ai vertici aziendali; aveva una personale postazione presso gli uffici dell'opponente, che comprendeva computer, telefono e collegamento internet; non so



se dovesse essere sempre reperibile per accordo con la società opponente, ma sicuramente era continuamente reperibile. (...) Era la Tellini ad assegnarci i compiti da svolgere e a controllare la nostra attività; io, in quel periodo, ero presente tutti i giorni presso gli uffici della Società opponente >>.

La Fancelli ha precisato che era sempre la Tellini, pur senza essere presente tutti i giorni e anche durante la collaborazione con il festival di Sanremo, ad impartire le direttive alle addette stampa di Endemol, telefonicamente.

Come ben evidenziato in prime cure è emersa la continua messa a disposizione anche tra una prestazione e l'altra delle prestazioni intellettuali, l'inserimento nell'organizzazione aziendale, le direttive impartite alle "colleghe", invero sottoposte e dipendenti Endemol.

Se si domanda, come è stato, la gestione dell'ufficio Stampa ad un "esterno" ovvero ad un soggetto non formalmente legato con contratto di lavoro subordinato, si verifica sicuramente, nel lavoro giornalistico, quello stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista (nel caso concreto dalle giornaliste in parola) nell'organizzazione aziendale, che è indice sicuro della subordinazione.

Infatti attraverso tale prestazione il datore di lavoro assicura, in via stabile o, quantomeno, per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza sia informativa che di gestione del personale attraverso il sistematico e costante impegno nell'attività giornalistica del "collaboratore".

Rispetto a tale evidenza è del tutto recessivo il sostenere che non vi fossero direttive stringenti e che le giornaliste godevano di "libertà di movimento" e non fossero obbligate al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro.

Quanto ritenuto anche in fatto dal primo giudice trova conferma anche in quanto riferito dalla teste Simona Minardi (dipendente di Endemol e responsabile del personale della Società opponente):- <<"la dottoressa Tellini, che conosco da quando ha iniziato a lavorare per la Società opponente, si occupava dell'Ufficio Stampa. In particolare, si occupava della rassegna stampa, di promuovere i nuovi programmi, di realizzare le interviste non solo con gli attori e i conduttori, ma anche con il management della Società ... L 'Ufficio Stampa era composto da uno staff di tre persone; la dottoressa Tellini, pur non avendo la qualifica formale di responsabile



dell'Ufficio Stampa, coordinava le altre due ragazze che vi erano addette....; in particolare, la Tellini suddivideva i compiti tra le varie addette all'ufficio stampa>>.

La stessa Monica Tellini in qualità di teste conferma quanto sopra riportato: << Ho lavorato in Endemol come responsabile dell'Ufficio Stampa, avevo due persone che lavoravano con me, decidevo le strategie di comunicazione, sia per la parte istituzionale ed il management sia per i programmi di intrattenimento e le fiction. Redigevo i comunicati stampa, le cartelle stampa, organizzavo interviste e servizi fotografici, mi coordinavo con gli uffici stampa delle reti RAI, MEDIASET e mi coordinavo con i responsabili degli Uffici Stampa dei vari broadcaster...mi relazionavo con i responsabili degli Uffici Stampa della holding quando c'erano notizie di carattere multinazionale per il Gruppo Endemol.

La Tellini ha inoltre confermato tutto quanto dichiarato agli ispettori nel corso dell'accertamento, dichiarazioni che hanno trovato conferma nell'istruttoria espletata e non sono smentite o confutate da quanto riferito dalla teste Rosa Urso (responsabile di produzione presso Endemol), sol che si consideri quanto sopra detto in relazione all'essere stata incardinata nell'assetto della Società appellante specie quanto all'Ufficio Stampa.

Analoghe considerazioni possono svolgersi per la posizione della giornalista Federica Pezzali, la quale ha svolto la sua attività sulla base di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato negli anni 2009 e 2010 e per il 2011 con un contratto di consulenza professionale.

Invero nonostante per il 2011 il titolo delle prestazioni rese sia stato il contratto di consulenza non emerge che l'attività lavorativa svolta per "Le invasioni barbariche" una effettiva diversa attuazione rispetto a quanto era regolata con i contratti di lavoro subordinato.

Pacifico lo svolgimento di attività giornalistica, dall'istruttoria sono emersi anche per il secondo periodo gli indici tipici della subordinazione (continuità di impegno, responsabilità di un servizio, vincolo di dipendenza inteso come persistente messa a disposizione delle energie lavorative anche tra una prestazione e l'altra).

L'assenza o mancanza di piena prova della sussistenza dell'obbligo di rispetto di un orario preciso o la mancanza di ordini specifici, puntuali e reiterati non incidono sulla configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra Tellini, Pezzali da un lato e la Endemol dall'altro e nel periodo di cui è causa.



Rispetto alle ulteriori doglianze sul merito dell'attività si è già detto della sufficienza dell'istruttoria e della univoca sussistenza della subordinazione.

Quanto alla circostanza secondo cui le prestazioni lavorative di Pezzali e Fichera non sarebbero riconducibili ad attività giornalistica in quanto svolte all'interno dei programmi "Le invasioni barbariche" e "l'Era glaciale", che non sono testate giornalistiche registrate ma talk-show di intrattenimento, slegati da qualsivoglia riferimento a fatti di attualità e quanto al difetto di creatività e di rielaborazione critica ed originale dei contenuti da parte delle predetti si osserva quanto segue.

Alla luce della definizione ormai ferma della giurisprudenza di legittimità (fra le tante Cass. 11 giugno 2019, n. 15611), costituisce attività giornalistica – presupposta, ma non definita dalla legge 3 febbraio 1963 n. 69 sull'ordinamento della professione di giornalista – la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo.

Il quadro istruttorio emerso conferma la natura prevalentemente giornalistica dell'attività svolta dalla Fichera e Pezzali, in conformità al loro inquadramento in azienda quali redattrici del programma 'Le Invasioni Barbariche' e al loro status di giornaliste professioniste.

Si rinvencono i caratteri del contributo creativo e lo svolgimento di un 'attività funzionalmente diretta alla diffusione della conoscenza delle notizie. Le predette descrivono, mediante termini e concetti personalmente rielaborati, gli avvenimenti che l'azienda diffondeva, "operando una mediazione tra la società e il pubblico".

Non risulta dirimente la circostanza che le giornaliste Pezzali e Fichera abbiano operato al di fuori di testate giornalistiche registrate perché ciò non esclude a priori la natura giornalistica delle mansioni svolte per il programma Le invasioni barbariche. Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, che non si ha ragione di disattendere, Va intesa come giornalistica, la prestazione di lavoro intellettuale, della sfera dell'espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, che, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è volta a comunicare ad una massa indifferenziata di utenti, idee, convinzioni o nozioni, attinenti ai campi più diversi



della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica e culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, sebbene non disgiunta da valutazione critica.

Dunque, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16377 del 10 giugno 2021 <<costituisce infatti, attività giornalistica - presupposta, ma non definita dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista - la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo; assume inoltre rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio, del programma o della testata nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'inserimento continuativo del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa". Non può iscriversi, in maniera riduttiva, l'attività giornalistica radiotelevisiva solo nell'ambito delle radio o dei telegiornali o nelle testate prettamente giornalistiche e di informazione, dal momento che la stessa rientra pure in programmi di intrattenimento o di svago, purché con contenuto propriamente informativo, essendo irrilevante a tali fini la legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista. Inoltre, è irrilevante, per il riconoscimento della natura giornalistica dell'attività prestata dal dipendente RAI, la struttura aziendale dell'ente presso cui questi svolge la sua attività, essendo, invece, significativo il peculiare carattere informativo delle mansioni svolte. Il giornalista si pone come "mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisirne la conoscenza, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e predisporre il messaggio con apporto soggettivo e creativo, ed assumendo rilievo, a tal fine, anche l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione, che costituiscono gli elementi differenziatori rispetto ad altre professioni intellettuali e sono funzionali a sollecitare l'interesse dei cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli di attenzione per la loro novità>>.

Quindi resta irrilevante il settore televisivo di collocazione del programma e non ha rilievo neppure che l'attività sia stata svolta nell'ambito di un programma di rete e non in una testata giornalistica, poiché, ai fini dell'obbligo di iscrizione all'INPGI, ha rilievo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica tant'è



che, secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità l'obbligo di iscrizione all'INPGI, cui si collega quello di versamento dei relativi contributi previdenziali, insorge per il solo fatto di aver instaurato un rapporto di lavoro subordinato con un soggetto (giornalista professionista o praticante giornalista), a nulla rilevando la natura del datore di lavoro, sia esso un ente pubblico territoriale o un imprenditore che, pur operando in settori diversi dall'editoria, assuma alle sue dipendenze uno dei soggetti sopra indicati, assegnandogli mansioni di carattere giornalistico.

Si aggiunge che il requisito della creatività non è escluso dal tipo di informazione pubblicata, né dal fatto che il giornalista riceva le informazioni da altri settori aziendali o sottoponga il risultato del suo lavoro all'approvazione di un responsabile della "linea editoriale" del programma televisivo.

Anche nei contenuti "informativi" di una trasmissione televisiva possono come nei casi esaminati, riscontrarsi gli apporti creativi del giornalista sol che si tenga in debito conto che essi possono manifestarsi anche (come condivisibilmente osservato dall'INPGI) <<nella scelta ponderata di un determinato termine o aggettivo che imprima alla notizia una determinata "coloritura", nella scelta dell'ordine di presentazione dei fatti per indicarne o porne in rilievo i reciproci nessi, nell'accostamento "suggestivo" tra due notizie che ne può suggerire senza dirla una terza, nell'uso sapiente della punteggiatura e del virgolettato, e così via. Il fondamentale elemento delle creatività, correttamente inteso, non è affatto assente nell'attività degli addetti alla redazione dei contenuti informativi di una trasmissione televisiva....>>.

La parte appellante si duole altresì della statuizione del primo giudice dove ha ritenuto: <<Devono, infine, essere disattese le contestazioni alla quantificazione dei contributi e delle sanzioni: la prima risulta del tutto generica, la seconda muove dall'errato presupposto che l'istituto previdenziale avrebbe dovuto applicare le sanzioni previste per l'ipotesi della semplice omissione contributiva e non già della più grave evasione."

Quanto al primo profilo sarebbe stato onere dell'appellante di confutare puntualmente e tempestivamente, eventualmente anche rettificando le risultanze degli atti e documenti acquisiti in sede ispettiva, la determinazione della somma dovuta per i titoli "contestati" .



Diversamente così non è stato ed il motivo non può far riemergere eccezioni o deduzioni ormai spirate a fronte dell'applicazione del principio di non contestazione, applicabile anche alle ipotesi di contestazione generica.

Sotto il secondo profilo (come già ritenuto da questa Corte d'Appello di Roma, 09/03/2020, n.789), in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali, l'accertamento dell'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato in luogo di un lavoro autonomo, benché regolarmente denunciato e registrato, concretizza l'ipotesi di evasione contributiva e non la meno grave fattispecie di omissione contributiva, in quanto la stipulazione di un contratto di lavoro privo dei requisiti prescritti dalla legge implica occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzarlo allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti (nella pronuncia richiamata questa Corte d'Appello, confermando la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di una Regione avverso la determinazione del quantum delle sanzioni civili da parte dell'INPGI a seguito della riqualificazione dei rapporti di lavoro all'interno dell'Ufficio Stampa dell'Amministrazione. Sempre secondo questa Corte, in tal caso non è nemmeno invocabile l'incertezza sulla natura dei rapporti di lavoro. L'ordinamento, infatti, disciplina l'ipotesi di incertezza nella qualificazione giuridica dei rapporti, ma la riconnette a contrasti negli orientamenti giurisprudenziali o amministrativi in ordine alla normativa di riferimento e non ad una personale attività di valutazione giuridica da parte del datore di lavoro).

Conclusivamente l'appello va rigettato integralmente e le spese del grado seguono la soccombenza come da dispositivo.

P. Q. M.

La Corte rigetta l'appello e condanna ENDEMOL SHINE ITALY S.P.A al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato che si liquidano in € 3.307,00 oltre rimborso spese forfetarie iva e cpa. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso se dovuto.

Roma, 3.11.2022



Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa

